



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DANTE ALIGHIERI - ANGERA

C.M. VAIC880006 - C.F. 92027620126

Via Dante, 2 – 21021 ANGERA VA tel. 0331 930169

e-mail: vaic880006@istruzione.it posta-cert: vaic880006@pec.istruzione.it

sito web: www.icangeradu.it

Protocollo e data come da segnatura

Al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi
Dott.ssa Maria Cali
Atti - Albo

OGGETTO: Individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi dell'istituzione scolastica (art. 35, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 33/2013; art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera m), che impone di rendere noto, per ciascuna tipologia di procedimento, il nome del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivarlo e i relativi recapiti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 2, comma 9-bis, secondo cui l'organo di governo individua, tra le figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e, in mancanza di individuazione, il potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, nonché i commi 9-ter e 9-quater del medesimo articolo;

VISTI l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che riconoscono alle istituzioni scolastiche autonomia funzionale e personalità giuridica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 25, che attribuisce al dirigente scolastico la rappresentanza legale dell'istituzione e autonomi poteri di direzione, coordinamento e gestione, quale unica figura con qualifica dirigenziale dell'istituto;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che definisce le funzioni del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), il quale sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico, con autonomia operativa ma in assenza di poteri dirigenziali e di rappresentanza legale;

VISTO il vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, che colloca il DSGA nell'Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, quale figura apicale dell'area amministrativa dell'istituto;

VISTE le Linee guida ANAC adottate con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, che individuano, per le istituzioni scolastiche, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e, per l'accesso civico, il titolare del potere sostitutivo nell'ambito del medesimo Ufficio scolastico regionale;

CONSIDERATO che l'istituzione scolastica, in quanto amministrazione dotata di autonomia e di personalità giuridica, individua il titolare del potere sostitutivo al proprio interno e che l'unica figura con qualifica dirigenziale è il dirigente scolastico, il quale è altresì legale rappresentante;

CONSIDERATO che, per i procedimenti il cui responsabile è soggetto diverso dal dirigente scolastico, il potere sostitutivo spetta al medesimo dirigente scolastico, quale figura apicale sovraordinata;

RILEVATO che, per i procedimenti il cui responsabile è il dirigente scolastico, non è presente all'interno dell'istituto un dirigente sovraordinato e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis,

ultimo periodo, della legge n. 241/1990, il potere sostitutivo deve intendersi attribuito al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, individuabile nel DSGA;

DATO ATTO che l'attribuzione al DSGA del potere sostitutivo incontra i limiti connessi alla natura non dirigenziale del ruolo, puntualmente specificati all'articolo 2 del presente provvedimento;

RITENUTO di dover individuare il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di garantire la conclusione dei procedimenti e di adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Art. 1 – Criteri di individuazione del titolare del potere sostitutivo

1.1 Per i procedimenti amministrativi dell'istituzione scolastica il cui responsabile è soggetto diverso dal dirigente scolastico, il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Rita Leggio – tel.0331930169 – PEC: vaic880006@pec.istruzione.it .

1.2 Per i procedimenti il cui responsabile è il dirigente scolastico, il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) pro tempore Dott.ssa Maria Cali – tel. 0331930169 – PEC vaic880006@pec.istruzione.it quale funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, ultimo periodo, della legge n. 241/1990.

Art. 2 – Limiti del ruolo del DSGA quale titolare del potere sostitutivo

2.1 L'individuazione di cui all'art. 1.2 non attribuisce al DSGA la qualifica dirigenziale né la rappresentanza legale dell'istituzione, che restano in capo esclusivamente al dirigente scolastico, e non modifica il riparto delle competenze stabilito dalla legge, dal CCNL e dagli atti organizzativi interni.

2.2 Il DSGA non può adottare, in sostituzione del dirigente scolastico, gli atti e i provvedimenti che la legge, il CCNL o la natura dirigenziale della funzione riservano in via esclusiva al dirigente, ivi compresi gli atti a rilevanza esterna e gli atti di gestione del rapporto di lavoro che presuppongono poteri datoriali di natura dirigenziale.

2.3 Per i procedimenti che si concludono con un provvedimento riservato alla competenza dirigenziale, l'intervento sostitutivo del DSGA è circoscritto a: sollecitare e completare l'istruttoria; adottare gli atti endoprocedimentali e strumentali di propria competenza; predisporre lo schema del provvedimento finale; dare formale impulso alla conclusione del procedimento e darne atto. In tali casi il DSGA non emana il provvedimento finale in luogo del dirigente scolastico.

2.4 Resta ferma la responsabilità del dirigente scolastico quale titolare degli atti di propria competenza; l'esercizio del potere sostitutivo da parte del DSGA, nei limiti che precedono, non solleva il dirigente dalle responsabilità connesse all'inerzia né trasferisce al DSGA responsabilità eccedenti l'ambito dei poteri effettivamente esercitabili.

2.5 Qualora l'inerzia riguardi un atto non adottabile dal DSGA per i limiti di cui ai commi precedenti, l'interessato può in ogni caso avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali avverso il silenzio dell'amministrazione (artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo).

Art. 3 – Esclusione dei procedimenti di accesso civico

3.1 Il potere sostitutivo individuato dal presente decreto non si applica ai procedimenti di accesso civico semplice e generalizzato (artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013), per i quali il titolare del potere

sostitutivo è individuato, ai sensi delle Linee guida ANAC (delibera n. 430/2016), nell'ambito dell'Ufficio scolastico regionale (Direttore generale ovvero dirigente dell'ambito territoriale

competente), quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza delle istituzioni scolastiche.

Art. 4 – Modalità di attivazione del potere sostitutivo

4.1 Il potere sostitutivo si attiva su istanza scritta dell'interessato, indirizzata al titolare individuato e inviata alla PEO vaic880006@istruzione.it /PEC istituzionale vaic880006@pec.istruzione.it

4.2 Il titolare del potere sostitutivo, nei limiti dell'art. 2, conclude il procedimento, anche avvalendosi delle strutture competenti, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990).

4.3 Il titolare del potere sostitutivo comunica annualmente all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e per struttura amministrativa competente, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (art. 2, comma 9-quater, della legge n. 241/1990).

Art. 5 – Assenza, impedimento o conflitto di interessi

5.1 In caso di assenza, impedimento o sussistenza di un conflitto di interessi del soggetto individuato quale titolare del potere sostitutivo, lo stesso è sostituito secondo l'ordinario sistema di sostituzioni dell'istituto. Ove non sia possibile individuare un sostituto idoneo all'interno dell'amministrazione, restano fermi gli ordinari rimedi giurisdizionali avverso il silenzio e la facoltà di segnalazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Art. 6 – Pubblicazione, notifica ed efficacia

6.1 Il presente decreto è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente > Attività e procedimenti del sito istituzionale ed è coordinato con l'elenco delle tipologie di procedimento, ove sono riportati il nominativo e i recapiti del titolare del potere sostitutivo e le modalità per attivarlo (art. 35, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 33/2013).

6.2 Il presente decreto è notificato al DSGA e comunicato al personale e agli uffici per gli adempimenti di competenza.

6.3 Il presente decreto ha efficacia dalla data di adozione e resta valido fino a diversa disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Leggio

documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa seguente